

Rapporto

numero	data	Dipartimento
	24 maggio 2017	TERRITORIO
Concerne		

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 26 novembre 2013 presentata nella forma
elaborata da Francesco Maggi e cofirmatari concernente la revisione
parziale della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913**

I. INTRODUZIONE

L'iniziativa presentata dal deputato Francesco Maggi e sottoscritta da 23 colleghi appartenenti a tutti gli schieramenti politici presenti in Gran Consiglio chiede la modifica degli art. 1 e 2 della Legge sui consorzi del 21 Luglio 1913 (RL 9.1.4.1).

In particolare, l'iniziativa propone le seguenti modifiche ai suindicati articoli:

Articolo 1

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE PROPOSTA
<p>I laghi, fiumi, torrenti ed altri corsi d'acqua del Cantone, dovranno essere sistemati e corretti con adatte opere. A tale effetto si potrà rettificare o deviare il corso delle acque e togliere qualunque ostacolo, che impedisca il regolare deflusso, distruggendo anche ripari già esistenti.</p> <p>Dovranno pure eseguirsi le opere di premunizione, consolidamento, piantagione ed imboscamento necessarie per prevenire od arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe.</p>	<p>¹Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, possono essere realizzate adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.</p> <p>²Interventi di sistemazione e correzione di corsi d'acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento della situazione ecomorfologica.</p> <p>³Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboscamento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecomorfologici e l'inserimento paesaggistico delle opere.</p>

Articolo 2

VERSIONE ATTUALE	VERSIONE PROPOSTA
<p>Laddove si trovano stagni, terreni acquitrinosi, sterili od incolti, suscettibili di coltivazione o anche solo di miglior cultura, dovranno essere eseguite le opere necessarie onde renderli il meglio che si possa produttivi.</p>	<p>I consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.</p>

Infine, l'iniziativa chiede l'adozione di una norma transitoria del seguente tenore:

«I consorzi per opere di sistemazione di acque, premunizione, ecc. adeguano il loro regolamento nel senso indicato dalle modifiche degli artt. 1 e 2 entro due anni dalla loro entrata in vigore».

L'iniziativista motiva la propria proposta indicandola come una necessità volta ad adeguare gli scopi dei consorzi alle nuove priorità di Confederazione e Cantone in materia di sistemazione dei corsi d'acqua. In effetti gli attuali artt. 1 e 2 non sono mai stati modificati dal 1913 e oggi sono in palese contrasto con la Legge sulla protezione delle acque¹ (LPAC) e con la Legge sulla protezione della natura e del paesaggio² (LPN). Infatti, gli artt. 37-38 LPAC e la relativa ordinanza prevedono esplicitamente che i Cantoni debbano provvedere alla rivitalizzazione e alla rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri. Compito di cui di fatto in Ticino si occupano i consorzi.

Si legge nel testo dell'iniziativa che *«i consorzi sono gli istanti predestinati per promuovere e realizzare i progetti di rinaturazione, sia perché spesso interessano il territorio di più comuni, sia perché al termine dei lavori essi ritirano le opere eseguite e sono responsabili per l'ordinaria manutenzione».* La legge non prevede però la realizzazione di progetti di rinaturazione tra i compiti dei consorzi. Da ciò discenderebbe la necessità di aggiornare la Legge sui consorzi a quella che è una consolidata prassi in vigore da anni.

II. LAVORI COMMISSIONALI

L'iniziativa in oggetto è stata attribuita alla Commissione della legislazione. Secondo la LGC, il Consiglio di Stato ha la facoltà di esprimersi con un messaggio in merito ai contenuti di un'iniziativa elaborata. Nella fattispecie, sollecitato a più riprese dalla Commissione, il Governo ha sempre chiesto di sospendere la trattazione dell'iniziativa, in vista dell'implementazione del progetto di Legge sulla gestione delle acque (LGA), sostenendo che un'evasione della stessa sarebbe stata prevista in quel contesto.

La consultazione riguardante il progetto della nuova LGA ha avuto luogo dal 1° febbraio al 31 agosto 2016³. Dalla documentazione a disposizione non emerge alcun particolare legame tra il progetto di legge e l'iniziativa che qui ci occupa. Pertanto, preso atto di quanto precede e alla luce del lungo periodo trascorso dalla presentazione dell'atto parlamentare, la Commissione della legislazione ha deciso di procedere ad approfondire l'iniziativa in oggetto.

Durante la riunione commissionale del 5 aprile 2017 ha avuto luogo l'audizione dell'iniziativista, che ribadito gli intenti del proprio atto parlamentare, evidenziando come in questi 100 anni vi siano stati molti cambiamenti che hanno reso la Legge sui consorzi fortemente anacronistica, soprattutto nei propri scopi.

Il collega Maggi ha indicato che lo spunto gli è giunto da più parti, compresi gli stessi consorzi, e che gli aggiornamenti legislativi da lui proposti sono stati condivisi con numerosi addetti ai lavori. A mente dell'iniziativista, non avrebbe senso attendere di

¹ Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAC).

² Legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (RS 451; LPN).

³ www.ti.ch > Dipartimento del territorio > Divisione dell'ambiente > Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo > Ufficio della protezione delle acque e dell'approvvigionamento idrico > Documentazione > Consultazione.

evadere l'iniziativa con il progetto della LGA. Innanzitutto perché dalla consultazione sarebbero emerse numerose criticità e ancora non si conoscerebbero i tempi di presentazione del Messaggio. Inoltre, non sarebbe in ogni caso necessario attendere una nuova legge per avere le sufficienti basi legali che permettano ai consorzi di operare come indicato nella presente iniziativa e come di fatto i consorzi già agiscono. Infatti, i principi che stabiliscono l'operatività dei consorzi hanno un proprio fondamento già nella legislazione federale, segnatamente nella LPAc.

III. IL PARERE DELL'UFFICIO DEI CORSI D'ACQUA

Interpellato dalla relatrice, l'Ufficio dei corsi d'acqua, per il tramite del Capoufficio Laurent Filippini, ha indicato di non vedere particolari impedimenti all'adozione delle modifiche legislative proposte dal deputato Maggi, dal momento in cui esse non andrebbero comunque a contrastare con l'impianto legislativo previsto dall'introduzione della LGA.

IV. CONSIDERAZIONI COMMISSIONALI E CONCLUSIONI

La Commissione della legislazione, all'unanimità, condivide la necessità di aggiornare una legge che ha più di 100 anni. Un secolo di vita onorevole, ma che rende il testo legislativo oggi fortemente anacronistico rispetto alla realtà. La Commissione condivide quindi l'idea che sia necessario adeguare il quadro legislativo, di modo che l'attività dei consorzi trovi un proprio fondamento anche nella legislazione cantonale.

Rispetto alle modifiche legislative proposte dall'iniziativa, occorre evidenziare che in ogni caso in tema di sistemazione delle acque l'aspetto prioritario è quello della sicurezza e che qualsiasi progetto di rivitalizzazione e rinaturazione di corsi d'acqua e rive lacustri può essere realizzato unicamente se sono garantite le necessarie condizioni di sicurezza.

In questo senso, rispetto alla formulazione proposta dall'iniziativa all'art. 1 cpv. 1, avvalendosi dalle facoltà concesse dall'art. 104 LGC, la Commissione della legislazione propone la seguente modifica: «*Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da realizzare adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali*», chiarendo quindi che è imperativo procedere alle necessarie opere di premunizione, qualora ciò sia richiesto per motivi di sicurezza.

Alla luce di quanto precede, s'invita il Gran Consiglio ad approvare la revisione parziale della Legge sui consorzi del 21 luglio 1913, accogliendo l'iniziativa parlamentare presentata il 26 novembre 2013 da Francesco Maggi nella forma emendata dalla Commissione della legislazione.

Per la Commissione della legislazione:

Amanda Rückert, relatrice
Agustoni - Aldi - Bignasca - Celio -
Corti - Ferrara - Filippini - Galusero -
Ghisolfi - Giudici - Lepori - Viscardi

Disegno di

LEGGE

sui consorzi del 21 luglio 1913; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa parlamentare 26 novembre 2016 presentata nella forma elaborata da Francesco Maggi e cofirmatari;
- visto il rapporto 24 maggio 2017 della Commissione della legislazione,

d e c r e t a :

I.

La legge sui consorzi del 21 luglio 1913 è così modificata:

Capitolo I

Consorzi per opere di sistemazione di acque, di premunizione ecc.

Art. 1

¹Qualora esigenze di sicurezza le rendano necessarie, sono da realizzare adeguate opere di premunizione dai pericoli naturali.

²Interventi di sistemazione e correzione di corsi d'acqua e rive lacustri devono essere realizzati considerando in modo adeguato il miglioramento della situazione ecomorfologica.

³Gli interventi di premunizione, consolidamento, piantagione e imboschimento necessari per prevenire o arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe devono altresì considerare gli aspetti ecomorfologici e l'inserimento paesaggistico delle opere.

Art. 2

I consorzi promuovono e realizzano progetti di rivitalizzazione e rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri.

Art. 38 (nuovo)

Norma transitoria

I consorzi per opere di sistemazione di acque, premunizione, ecc. adeguano il loro regolamento nel senso indicato dalle modifiche degli artt. 1 e 2 entro due anni dalla loro entrata in vigore.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa l'entrata in vigore.